



# Ministero dell'Istruzione

## DIREZIONE DIDATTICA STATALE "S. TRAINA"

Via Fiume, n. 2 – 90036 MISILMERI (PA) – Tel. 091/8722600 – 091/8721264 – Fax 091/8722806  
Codice Meccanografico PAEE077001 – C.F. 97168990824 – CODICE IPA **istsc\_paee077001** – Codice Univoco Ufficio **UFMGG8**  
[www.direzionetrainamisilmeri.edu.it](http://www.direzionetrainamisilmeri.edu.it) - [paee077001@istruzione.it](mailto:paee077001@istruzione.it) - [paee077001@pec.istruzione.it](mailto:paee077001@pec.istruzione.it)

Protocollo e data nel file di segnature allegato

Circ. n. 122

Misilmeri, 31/03/2022

A tutto il personale  
docente e non docente

**Albo sito web**

**OGGETTO: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività da SARS-CoV-2**

Dopo l'entrata in vigore del "Decreto Riaperture", la nota 620 del 28/3/2022 e la nota 410 del 29/03/2022 del Ministero dell'Istruzione sono numerose le novità che dal primo aprile interverranno per gli istituti scolastici nella gestione della pandemia da covid.

Di seguito una breve sintesi:

### **1. Misure generali di sicurezza**

Nuove disposizioni sono stabilite dal decreto riaperture riguardo alle regole generali di sicurezza e all'uso dei dispositivi di protezione individuali che devono rispettare tutte le istituzioni del sistema educativo:

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico**, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).
- **È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°. Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:
  - I bambini di età inferiore ai 6 anni;
  - Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;
  - Le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

Dal primo aprile sarà di nuovo **possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

## 2. Misure precauzionali per la scuola primaria

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	<b>In assenza e fino a 3 casi di positività</b>	<b>In presenza di almeno quattro casi di positività</b>
<b>Alunni</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
<b>Personale che presta servizio nella classe</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

In caso di comparsa di sintomi: è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

## 3. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	<b>In assenza e fino a 3 casi di positività</b>	<b>In presenza di almeno quattro casi di positività</b>
<b>Bambini</b>	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
<b>Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe</b>	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva)	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

#### **4. Didattica digitale integrata**

Dal primo aprile l'attività didattica a distanza può avvenire solo per alunni in isolamento per via dell'infezione da SARS CoV-2 **su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica** che attesti le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.

**La riammissione in classe** degli alunni in isolamento in seguito ad infezione da Sars Cov2 è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo** anche in centri privati a ciò abilitati.

#### **5. Obbligo vaccinale personale scolastico**

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 stabilisce che fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Continua infatti ad essere valida la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 44/2021 che prevede che "l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute". L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

#### **5. Personale ATA e dirigenti**

Pur permanendo l'obbligo per il personale scolastico, il personale ATA e i dirigenti scolastici non vaccinati possono rientrare al lavoro dal 1° aprile con il green pass base (quindi anche solo con tampone negativo). La nota del ministero afferma infatti che non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni" si ritiene che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

#### **6. Docenti non vaccinati**

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 fornisce invece importanti disposizioni specifiche per il personale docente ed educativo considerato che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati". Ciò comporta che il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Rimane in vigore l'art. 4-ter.2, c. 4 del DL DL 44/2021 per cui i dirigenti scolastici dovranno provvedere dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

### **7. Verifica green pass**

Sebbene dal primo aprile anche il personale non vaccinato può rientrare a scuola, è il caso di evidenziare che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate o anche la verifica manuale con l'app verifica C19. Fino al 30 aprile il green pass base dovrà continuare ad essere esibito da chiunque voglia accedere alle istituzioni scolastiche.

### **8. Congedi straordinari Covid**

Al 31 marzo scade la misura che consentiva i congedi straordinari per i lavoratori con figli under 14 in isolamento a scuola. Rimane in vigore fino alla fine di maggio la disposizione che consente ai genitori costretti a casa dai figli in isolamento di richiedere lo *smart working* semplificato.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Salvatore Mazzamuto**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)*